

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Dipartimento Salute Mentale

OGGETTO: Istanza di congedo, a norma dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, del/la dipendente D.S.M.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che il/la dipendente omissis, in servizio presso il Dipartimento di Salute Mentale, ha presentato istanza assunta al prot. n. 187443 del 04/09/2025 tesa a fruire di un periodo di congedo nei giorni 02/10/2025, 09/10/2025, 16/10/2025, 23/10/2025, 06/11/2025, 11/12/2025, 18/12/2025 e il 22/12/2025; ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001, n.151, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.119 del 18/07/2011, per assistenza al proprio familiare omissis in condizione di disabilità grave;

CONSTATATO che il familiare del/la dipendente omissis è disabile con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 co.3 della L. n.104/1992, giusto verbale rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Taranto e archiviato nel fascicolo personale del/la dipendente poiché contenente dati sensibili ai sensi del D. Lgs. nr. 196/2003 (Privacy);

VISTI:

- la legge 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate che prevede, in base al combinato disposto dagli artt. 3 e 33, agevolazioni lavorative anche per i familiari di persone riconosciute disabili con connotazione di gravità, con certificazione A.S.L./INPS competente;
- la legge n.53/2000, che all'art. 4, commi 2 e 4, stabilisce che i dipendenti possono chiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia, un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;
- il T. U. n.151/2001e ss.mm.ii., relativo alle disposizioni legislative riguardante i congedi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ed in particolare che l'art.42 comma 5 ha previsto, che *"il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'art. 4, comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n.53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016,n.76,e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto di fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la*

convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo, e il comma 5-bis che ha previsto il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza”;

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 03.02.2012, ad oggetto: “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18.07.2011, n.119 (“Attuazione dell’art. 23 della legge 04 novembre 2010, n.183, recante delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”);

- la circolare INPS n.32 del 06.03.2012, ad oggetto “Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’art. 23 della L. 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.” Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza ai disabili in situazione di gravità”;

ATTESO

- che il comma 5-bis del novellato art. 42 del D. Lgs. n. 151/01, precisa: *“Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato ...”*

- che il comma 5-ter dell’art.42 del D.lgs 151/01 stabilisce *“Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di € 57.038,00 annui”,* giusta Circolare INPS n. 26 del 30 gennaio 2025;

- che, il comma 5-quinquies, sempre dell’art. 42 del D. Lgs 151/01, stabilisce: *“Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto...”;*

ACCERTATO

- che il/la dipendente omissis, nell’arco della vita lavorativa ha usufruito di analoghi periodi di analoghi periodi di congedo retribuito per il familiare in argomento e che la durata dei congedi richiesti con l’istanza prot. n. 187443 del 04/09/2025 rientrano nella soglia massima dei due anni nell’arco della vita lavorativa del/la dipendente per il medesimo familiare;

RILEVATO che, per tutto quanto sopra esposto, l’istanza del/la dipendente omissis è accoglibile in quanto:

- il/la dipendente già usufruisce dei benefici ex legge 104/92, per assistere il proprio familiare (cfr determinazione Dirigenziale n.60 del 17/01/2022);

- la durata del congedo in parola rientra nella soglia massima dei due anni nell’arco della vita lavorativa del/la dipendente (comma 5-bis dell’art.4, punto1, lett.b), del D. Lgs. n.151/01) per il proprio familiare;

- il familiare disabile, come dichiarato dal/la dipendente nella nota prot.n. 187443 del 04/09/2025, non è ricoverato a tempo pieno in strutture private e/o pubbliche;

RITENUTO:

- di dover accogliere l’istanza prot. n 187443 del 04/09/2025 e collocare in aspettativa retribuita il/la dipendente omissis, nei giorni 02/10/2025, 09/10/2025, 16/10/2025, 23/10/2025, 06/11/2025, 11/12/2025,18/12/2025 e il 22/12/2025; ai sensi dell’art.42, comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001, n.151 e ss.mm.ii , per assistere il proprio familiare omissis, portatore di handicap in situazione di gravità;

- di dare atto che durante il periodo richiesto dal/la dipendente omissis sarà corrisposto il trattamento economico pari all’intero ammontare dell’ultima retribuzione percepita che non può eccedere il tetto massimo annuo complessivo pari a € 57.038,00 come determinato, per l’anno 2025 dalla Circolare INPS n. 26 del 30/01/2025;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 -quinquies del D. Lgs. 18/07/2011 n.119 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e

del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5,5-bis, 5-ter e 5-quarter si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53;

ATTESTATA la regolarità dell'istruttoria della proposta ed il rispetto delle relative leggi e provvedimenti di riferimento;

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DI ACCOGLIERE l'istanza di congedo del/la dipendente omissis prot. n. 187443 del 04/09/2025 e collocarlo/a in aspettativa retribuita ai sensi dell'art.42, comma 5 del D. Lgs. del 26/03/2001 e ss.mm.ii., nei giorni 02/10/2025, 09/10/2025, 16/10/2025, 23/10/2025, 06/11/2025, 11/12/2025,18/12/2025 e il 22/12/2025 per assistere il proprio familiare portatore di handicap in situazione di gravità;

DI CORRISPONDERE, durante il suddetto periodo, al/la dipendente omissis il trattamento economico pari all'intero ammontare dell'ultima retribuzione percepita che non può eccedere il tetto massimo annuo complessivo pari a € 57.038,00 giusta Circolare INPS n.26 del 30/01/2025;

DI DARE ATTO che il/la dipendente in argomento durante il periodo suddetto non potrà fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della L.104/1992, autorizzati con determinazione dirigenziale n.60 del 17/01/2022; che ai sensi dell'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 -quinquies del D. Lgs. 18/07/2011 n.119 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5,5-bis, 5-ter e 5-quarter si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53;

CHE il/la dipendente, con l'adozione del presente provvedimento fruirà del congedo richiesto, sulla durata massima concedibile di 2 anni, così come sancito dal comma 5 del D. Lgs 18 Luglio 2011, n.119;

DI NOTIFICARE il dispositivo del presente provvedimento al Direttore della struttura interessata e di darne comunicazione all'interessato/a, nonché all'Ufficio U.O. Trattamento Giuridico Economico e Previdenziale;

DI PRECISARE che il presente atto non comporta impegno di spesa;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 3 comma 26 della L.R. n 40/2007, ad avvenuta pubblicazione sul sito internet aziendale.

Estratto per riassunto - Attestazione di Conformità

Il sottoscritto, meglio identificato a mezzo dei dati presenti nella firma digitale, in qualità di Dirigente apicale della ASL di TARANTO, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-bis del d. lgs n.82/2005 e dell'art. 6 del DPCM 13 novembre 2014, che il presente documento è un estratto per riassunto contenente gli elementi essenziali - privi di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari da tutelare secondo la normativa vigente in materia di privacy - del documento originale informatico identificato con il file DETERMINAZIONE IN ORIGINALE impronta di hash 091D9C62783029268F7F85FC05934A9AED7485BB32473BA7F3287E253BEEB4B2 dal quale è stato estratto.

La data e il nominativo del sottoscrittore sono rilevabili dalla firma digitale apposta.